



Area Patrimonio
Servizio Tutela e Regularizzazione del Patrimonio

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

n. 105 del 30.09.2026

OGGETTO: Assegnazione in locazione (in esito alla procedura di cui all'avviso pubblico, giusta D.D. n. 24 del 17.03.2026 del Servizio Tutela e Regularizzazione del Patrimonio) di un immobile di proprietà del Comune di Napoli, ad uso non abitativo, ubicato in Napoli, a Via Ferdinando Galiani civ. 30/A, B.U. 832260005, Quartiere Chiaia (Municipalità 1) (secondo il criterio delle offerte segrete pari o in rialzo rispetto al canone posto a base d'asta) di cui agli artt. 73 lett. c) e 76 del R.D. 827 del 23.5.1924.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Disposizione Dirigenziale n. 24 del 17.03.2026 del Servizio Tutela e Regularizzazione del Patrimonio, è stato approvato l'Avviso Pubblico, con i relativi allegati, per l'assegnazione in locazione di un locale di proprietà del Comune di Napoli, ad uso non abitativo, sito in Napoli, a Via Ferdinando Galiani civ. 30/A, B.U. 832260005, Quartiere Chiaia (Municipalità 1); (secondo il criterio delle offerte segrete pari o in rialzo rispetto al canone posto a base d'asta) di cui agli artt. 73 lett. c) e 76 del R. D. 827 del 23.5.1924;
- con Disposizione Dirigenziale n. 49 del 28.04.2026 del Servizio Tutela e Regularizzazione del Patrimonio è stata nominata la Commissione di valutazione delle proposte pervenute;
- con Disposizione Dirigenziale n. 58 del 18.05.2026 del Servizio Tutela e Regularizzazione del Patrimonio è stata approvata la graduatoria indicata dalla Commissione e formulata la proposta di aggiudicazione definitiva relativa all'unità immobiliare sita in Napoli, a Via Ferdinando Galiani civ. 30/A, B.U. 832260005, Quartiere Chiaia (Municipalità 1)

Considerato che:

- il locale sito in Napoli a Via Ferdinando Galiani civ. 30/A, B.U. 832260005, Quartiere Chiaia (Municipalità 1), è stato aggiudicato alla Società OMISSIS, P. IVA OMISSIS nella persona del Legale rappresentante Zazzaro Raffaele nato a OMISSIS CF: OMISSIS; pec [OMISSIS](#), con il corrispettivo canone offerto di € 650,00, superiore rispetto al canone posto a base d'asta ;
- non sono stati presentati ricorsi amministrativi o giudiziari avverso l'aggiudicazione di suddetto immobile;
- sono state espletate le attività di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese in fase di procedura selettiva ai sensi della vigente normativa.

Considerato altresì che

- con nota PG/2026/696777 del 26/06/2026, il Servizio Tutela e Regularizzazione del Patrimonio ha richiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli la verifica dell'interesse culturale, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, dell'immobile denominato "Unità immobiliare di Via Ferdinando Galiani 30/A", sita in Napoli alla Via Ferdinando Galiani n. 30/A, Municipalità 1 - Chiaia, identificata catastalmente al N.C.E.U. Sez. CHI, foglio 19, particella 370, subalterno 3, codice edificio ED83226001, codice unità 832260005;
- alla data odierna la predetta Soprintendenza non ha ancora concluso il procedimento di verifica dell'interesse culturale del bene;
- nelle more della definizione del procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004, risulta necessario subordinare l'efficacia e la permanenza del rapporto locativo alle determinazioni che saranno assunte dalla Soprintendenza competente;
- pertanto, a tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale, il contratto di locazione dovrà contenere apposita clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., che preveda la risoluzione di diritto del rapporto nel caso in cui il procedimento di verifica dell'interesse culturale posto in essere dalla Soprintendenza si concluda con esito incompatibile con il mantenimento del rapporto locativo, ovvero qualora il conduttore non rispetti le prescrizioni, condizioni o limitazioni eventualmente impartite dalla medesima Autorità;

- dovrà altresì essere espressamente previsto che l'esecuzione di opere, interventi o lavori di qualsiasi natura sull'immobile sia subordinata al preventivo ottenimento delle autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente e, in particolare, dell'autorizzazione della competente Soprintendenza, ove richiesta

Per quanto esposto in narrativa, che si intende integralmente riportato

DISPONE

l'assegnazione in locazione, in esito all'espletamento della procedura di cui all'Avviso Pubblico, giusta D.D. n. 24 del 17.03.2026 del Servizio Tutela e Regularizzazione del Patrimonio, costituente parte integrante della presente disposizione, dell'immobile di proprietà del Comune di Napoli, ad uso non abitativo, sito in Napoli, a Via Ferdinando Galiani civ. 30/A, B.U. 832260005, Quartiere Chiaia (Municipalità 1) alla Società OMISSIS., P. IVA OMISSIS nella persona del Legale rappresentante Zazzaro Raffaele OMISSIS, C. F. OMISSIS; pec [OMISSIS](mailto:OMISSIS@omissis.it).

La suddetta assegnazione è disciplinata, tra l'altro, dalle suddette clausole:

1. di demandare alla Napoli Servizi S.p.A., come da vigente contratto sottoscritto rep. 2270/2019, esteso con riferimento alle linee di attività relative alla gestione tecnica ed amministrativa del patrimonio comunale "a reddito" fino al 30/04/2027 ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, la predisposizione del nuovo contratto di locazione, sulla scorta della normativa vigente in materia di locazioni immobili adibiti ad uso diverso e col mandato di inserirvi ogni clausola volta a tutelare le ragioni e gli interessi dell'Amministrazione Comunale, a nuovi patti e condizioni, ai sensi della legge 392/78 e ss.mm.ii., in favore di Zazzaro Raffaele, in proprio e nella qualità di Legale rappresentante della Società OMISSIS; CF: OMISSIS, P. Iva OMISSIS, con sede legale in OMISSIS a OMISSIS, al canone di locazione di € 650,00, con manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del conduttore, escluso utenze, per l'esercizio dell'attività di "Bar – Gelateria - Pasticceria". Il nuovo canone verrà aggiornato automaticamente dall'inizio del secondo anno a decorrere dalla data di decorrenza, ovvero di stipula, del contratto di locazione nella misura pari al 75% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'Istat per le famiglie di operai e impiegati rilevati con riferimento al mese antecedente a quello di decorrenza contrattuale, ai sensi dell'articolo 32 della Legge 392/78. La locazione avrà durata di 6 anni, rinnovabile ai sensi dell'art. 28 della L. 392/1978;
2. in considerazione dello stato di conservazione dell'immobile e della necessità della realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e strutturale, l'immobile è concesso in locazione per anni 6 (sei), con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto, rinnovabile, automaticamente, per ulteriori 6 (sei) anni, ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 392/78;
3. alla scadenza dei suddetti termini, l'assegnazione potrà essere rinnovata di comune accordo tra le parti concordando un nuovo canone annuale ed eventuali nuove condizioni, previa verifica della corretta gestione del servizio e manutenzione del locale e dell'esatto adempimento di tutti i patti e condizioni previsti dal presente Avviso e dal contratto;
4. in relazione alla riconsegna del cespite, a fine locazione, lo stesso dovrà essere restituito al Comune in buono stato di manutenzione e conservazione, previa redazione di apposito verbale firmato dalle parti, compatibilmente con la durata della locazione e il normale uso dello stesso, in conformità alla

locazione medesima. In caso di mancata ottemperanza, l'Amministrazione provvederà in danno addebitando i costi all'assegnatario e richiedendo il relativo risarcimento;

5. il canone di locazione pari a € **650,00/mensili** deve essere corrisposto per dodici rate mensili con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto. La locazione dell'immobile in parola non prevede alcun reintegro delle spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e strutturale per il ripristino dei luoghi che sono da ritenersi, pertanto, interamente a carico del locatario. Il canone annuo, così come stabilito in fase di aggiudicazione, verrà aggiornato automaticamente dall'inizio del secondo anno a decorrere dalla data d'inizio della locazione nella misura pari al 75% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT per le famiglie di operai e impiegati rilevati con riferimento al mese antecedente a quello di decorrenza contrattuale, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 392/78;
6. di stabilire che la decadenza dall'assegnazione e quindi la risoluzione contrattuale del redigendo contratto avverrà al verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 13 del Regolamento delle assegnazioni dei beni approvato con D.C.C. n. 6 del 28.02.2013, ovvero:
 - a) quando l'immobile non sia nel possesso continuativo e non interrotto del conduttore;
 - b) variazioni di destinazione, non autorizzate, relative all'uso del locale assegnato;
 - c) realizzazione di opere e attività prive delle autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente;
 - d) per la realizzazione di opere abusive;
 - e) per la perdita, da parte del conduttore, dei requisiti previsti all'art. 5 del Regolamento Comunale n. 6/2013;
 - f) perdita del possesso dei requisiti necessari a contrarre con P.A., (regolarità fiscale/previdenziale e tributaria), che sarà verificato sulla base delle autocertificazioni che dovranno essere inviate al Comune;
 - g) cessazione dell'attività svolta per qualsiasi causa o motivo;
 - h) mancato pagamento del canone per tre mesi consecutivi e/o dei tributi comunali, salva ove applicabile, la concessione del piano di rateizzazione;
 - i) mancato svolgimento dell'attività protrattasi per almeno 180 giorni;
 - j) mancanza di licenze, concessioni e/o autorizzazioni amministrative, anche da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e/o di altri Enti pubblici;
 - k) mancato mantenimento dello stato conservativo dell'immobile;
 - l) gravi violazioni delle leggi che disciplinano l'attività svolta;
 - m) in caso di sublocazione nei due anni decorrenti dalla stipula del contratto ai sensi dell'art. 4 del predetto Avviso;
 - n) mancato rispetto delle prescrizioni e delle condizioni impartite dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
 - o) mancato rispetto di uno o più obblighi indicati nel contratto che verrà sottoscritto;
7. di aver preso visione dell'unità immobiliare in parola accettandone lo stato di fatto e di diritto in cui si trova, con il sopralluogo obbligatorio espletato in data 08.04.2026, ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso Pubblico attestando, con nota acquisita al protocollo del Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio al PG_2026_435781 del 14/04/2026, di aver debitamente tenuto conto, nella formulazione della propria proposta di tutte le circostanze di carattere generale e particolare che possono influire sulla realizzazione del progetto e sulla successiva gestione dell'attività rinunciando, pertanto, ad ogni e qualsiasi pretesa futura eventualmente attribuibile a carenza conoscenza dello stato dei luoghi;
8. di rispettare i C.C.N.L. di settore, gli accordi sindacali integrativi, gli obblighi assicurativi e previdenziali vigenti, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e ogni altro adempimento di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e collaboratori;

9. il locatario potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, previa comunicazione scritta, mediante raccomandata o posta elettronica certificata da inoltrarsi almeno sei (6) mesi prima del recesso;
10. la locazione ha carattere temporaneo e potrà essere revocata in qualsiasi momento in caso di non corretta conduzione dei locali;
11. il mancato esercizio dell'uso pattuito, la cessazione di tale uso o comunque il venir meno nella conduzione, costituiranno anche singolarmente causa di scioglimento immediato del presente contratto;
12. il conduttore è investito della piena custodia del bene concesso in locazione, sollevando il Comune di Napoli da ogni responsabilità civile e penale nei confronti di terzi;
13. di stabilire che l'assegnazione potrà essere revocata, ovvero, risolto il contratto stipulato, e l'assegnatario denunciato penalmente ai sensi del DPR 445/2000, qualora si riscontrassero dichiarazioni mendaci e/o produzione di false attestazioni da parte dell'assegnatario;
14. di stabilire che ogni onere (a titolo esemplificativo e non esaustivo APE, eventuale regolarizzazione catastale - frazionamento, riaccatastamento, presentazione planimetrie, etc.) necessario per la sottoscrizione del nuovo contratto di locazione in favore della Società OMISSIS. P. IVA OMISSIS nella persona del Legale rappresentante Zazzaro Raffaele nato a OMISSIS il OMISSIS C. F. OMISSIS, sono a carico del conduttore;
15. la presente disposizione dirigenziale costituisce parte integrante del contratto di locazione che sarà sottoscritto, pertanto in caso di eventuale annullamento/revoca in autotutela amministrativa del presente provvedimento, il successivo contratto di locazione sottoscritto e registrato sarà caducato dei suoi effetti, senza alcuna possibilità di pretesa di indennizzo e/o risarcimento danni da parte del conduttore, che avrà, tra l'altro, l'esclusivo onere di provvedere alla cancellazione della registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate;
16. la predisposizione del contratto di locazione è demandata alla Napoli Servizi S.p.A., con l'obbligo di inserire tutte le clausole ritenute necessarie alla tutela delle ragioni e degli interessi dell'Amministrazione Comunale. In particolare, dovrà essere prevista la seguente clausola risolutiva espressa: *«Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, qualora il procedimento di verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 42/2004 si concluda con determinazioni incompatibili con la prosecuzione del rapporto locativo, ovvero qualora il conduttore non ottemperi alle prescrizioni e condizioni eventualmente impartite dalla medesima Soprintendenza.»* Dovrà altresì essere inserita la seguente clausola: *«L'esecuzione di opere, interventi o lavori di qualsivoglia natura sull'immobile sarà in ogni caso subordinata al preventivo rilascio delle autorizzazioni, nulla osta e assensi prescritti dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'autorizzazione della competente Soprintendenza, ove necessaria.»*;
17. il locatario sarà invitato, con apposita comunicazione trasmessa con posta elettronica certificata indicata dall'aggiudicatario in sede di gara, [OMISSIS](#), a versare a titolo di deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi assunti, un importo pari a n. 2 mensilità del canone di locazione aggiudicato in sede di gara, che verrà restituito entro 30 giorni dal termine della locazione, previa verifica dello stato dei luoghi e dell'osservanza degli obblighi contrattuali. Il suddetto deposito cauzionale sarà incamerato dal Comune di Napoli, salvo il risarcimento del maggior danno, nel caso in cui il locatario, nonostante la preventiva diffida ad adempiere, risulti inadempiente rispetto anche solo ad uno degli obblighi previsti dal contratto. Nella medesima comunicazione la Napoli Servizi S.p.A. trasmetterà, altresì, copia del contratto di locazione da sottoscrivere. Versato il deposito cauzionale, si potrà procedere alla sottoscrizione del contratto presso la Napoli Servizi S.p.A. La mancata presentazione, per due volte, nel luogo, giorno e ora convenuti per la stipula del contratto di locazione, determinerà la decadenza dell'assegnazione con relativo provvedimento dirigenziale. La

decadenza dall'assegnazione opererà anche nel caso in cui l'assegnatario non avrà prodotto la documentazione necessaria alla stipula del contratto, richiesta e sollecitata con due distinte comunicazioni del gestore. In tal caso, si procederà allo scorrimento seguendo l'ordine della graduatoria e sino a esaurimento della stessa. Il periodo della locazione inizierà a far data dalla sottoscrizione del contratto;

18. la consegna formale dell'immobile, che non potrà mai avvenire in data precedente alla sottoscrizione del contratto di locazione, sarà effettuata dal Servizio Tutela e Regularizzazione del Patrimonio, previa convocazione di specifico sopralluogo ai fini della consegna delle chiavi di accesso;
19. eventuali sub ingressi, ai sensi della normativa vigente, a favore di soggetti terzi potranno essere autorizzati dall'Amministrazione esclusivamente a decorrere dal secondo anno successivo alla data di sottoscrizione del contratto;
20. il locatario sarà tenuto ad utilizzare l'unità immobiliare, in conformità alla destinazione urbanistica indicata nell'Avviso, secondo la destinazione d'uso dichiarata in sede di gara, "Bar – Gelateria - Pasticceria", fatta salva l'autorizzazione espressa dell'Amministrazione Comunale. Nel caso di violazione del suddetto obbligo, il Comune di Napoli procederà alla decadenza dell'assegnazione ed alla risoluzione contrattuale. L'apertura o il successivo svolgimento di una attività diversa da quella autorizzata verrà comunicata, inoltre, al Servizio Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Napoli, che provvederà alla revoca dell'autorizzazione e, in generale, del titolo abilitativo e/o all'inibizione degli effetti della S.C.I.A., nonché l'impossibilità a procedere al rilascio di nuovo provvedimento di abilitazione (autorizzazione/presentazione della S.C.I.A. a seconda del regime applicabile) in capo al soggetto inadempiente;
21. gli interventi manutentivi di natura ordinaria, straordinaria nonché strutturale di cui l'immobile dovesse necessitare ai fini della sua utilizzazione, dovranno essere realizzati a cura e spese dell'assegnatario. I lavori da eseguirsi nell'unità immobiliare oggetto del presente Avviso, dovranno essere affidati a imprese qualificate in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed essere preventivamente autorizzati dai Servizi Tecnici del Patrimonio Comunale, previa richiesta ed ottenimento di nulla osta da parte del Servizio Tutela e Regularizzazione del Patrimonio, previo parere del Servizio Sportello Unico Edilizio del Comune di Napoli, nonché ove richiesto, dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli e/o da altri Enti Pubblici, previa valutazione della documentazione (progetto, relazione tecnico-descrittiva e computo metrico estimativo) presentata a firma di un tecnico abilitato;
22. l'assegnatario dovrà munirsi, altresì, dei necessari titoli abilitativi edilizi, nonché di tutti i pareri, nullaosta, ecc., necessari all'esecuzione dell'intervento e all'esercizio dell'attività per la quale il bene è stato assegnato. Il locale sarà assegnato a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Non vi sarà luogo, pertanto, ad azione per lesione, né ad aumento né a diminuzione del canone, per qualunque errore nella descrizione del bene stesso e nell'indicazione delle superfici, dovendosi intendere come conosciute e accettate espressamente nel loro complesso dall'aggiudicatario. Sono da ritenersi a carico dell'assegnatario le spese per l'adeguamento all'uso che riterrà farne, dichiarato nell'istanza di partecipazione, le spese per gli allacci delle utenze di energia elettrica, idrica e telefonica, eventuali oneri condominiali, nonché qualsiasi intervento di riparazione e/o sezionamento di impianti, adeguamento tecnico e igienico-sanitario che sarà necessario, nonché ogni adeguamento necessario al rispetto degli obblighi previsti dal d.Lgs 81/2008 e dal D.M. n. 37/2008. Sono inoltre a carico dell'assegnatario le spese relative all'attestazione di prestazione energetica (APE) ai fini del perfezionamento del contratto di locazione, nonché le spese necessarie per la regolarizzazione catastale e l'accatastamento con procedura Do.C.Fa. (frazionamento, riaccatastamento, presentazione planimetrie, etc.).

L'assegnatario provvederà al pagamento per intero dell'imposta di registro, al pari delle imposte di bollo e di ogni altro diritto o imposta, inerenti al contratto di locazione, sia per quanto riguarda la prima registrazione sia per quanto riguarda gli anni successivi, e avrà cura di produrre copia di attestazione di avvenuto pagamento, entro i 30 giorni successivi all'adempimento, alla Napoli servizi S.p.A., che provvederà poi, di anno in anno, e per tutta la durata della locazione, a stornare in bolletta la quota a carico del Locatore pari al 50% dell'imposta versata. Rimangono a carico del locatario la richiesta e l'ottenimento di eventuali licenze, concessioni e autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l'uso richiesto. L'assegnazione dell'unità immobiliare non costituisce, pertanto, impegno al rilascio automatico dei suddetti titoli da parte del Comune di Napoli o di altri Enti pubblici. In mancanza dei suddetti titoli, si potrà procedere alla decadenza dall'assegnazione e/o alla risoluzione contrattuale;

23. il soggetto assegnatario non potrà avanzare pretese di alcun tipo per gli interventi di ristrutturazione, manutenzione ordinaria, straordinaria nonché strutturale che si rendessero necessari per tutta la durata del rapporto contrattuale. Gli Uffici tecnici, se lo riterranno opportuno, potranno effettuare *in loco* dei sopralluoghi per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. È fatto salvo il diritto del Comune, entro un congruo termine dalla conclusione dei lavori, di richiedere relative dichiarazioni attestanti la conformità delle opere e degli interventi di adeguamento degli impianti alle vigenti normative. Il Comune di Napoli si riserva la facoltà di eseguire in ogni momento ispezioni, verifiche e controlli al fine di accertare il rispetto di tutti gli obblighi da parte del locatario in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia e dalle disposizioni del presente Avviso e dal successivo contratto di locazione. Il locatario dovrà consentire in ogni momento l'accesso agli spazi in uso;
24. la locazione si risolverà per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, determinando la risoluzione anche del contratto di locazione e la decadenza dall'assegnazione, senza che ciò costituisca titolo per indennizzo o risarcimento a favore del conduttore. Le medesime prescrizioni valgono anche in caso di emissioni di ordini di sgombero provenienti dalle competenti Autorità, per sopraggiunti fini di tutela di pubblica sicurezza;
25. il gestore Napoli Servizi S.p.A. dovrà monitorare lo stato dei pagamenti effettuati dalla Società OMISSIS, nella persona del legale rappresentante Sig. Zazzaro Raffaele CF: OMISSIS, P. Iva OMISSIS, relativi sia alle mensilità correnti sia ai ratei del piano di rientro, tenuto conto che, al momento della stipula del contratto di locazione, l'esposizione debitoria del conduttore dovrà risultare pari a zero;
26. In caso di omesso pagamento del canone di locazione e/o di un rateo del piano di rientro per un importo complessivamente superiore a una mensilità, Napoli Servizi S.p.A. dovrà attivare ogni azione utile al recupero del credito, dandone comunicazione al Servizio Tutela e Regolizzazione del Patrimonio.
Qualora la Società OMISSIS, nella qualità del rappresentante Legale Zazzaro Raffaele CF: OMISSIS, P. Iva OMISSIS, risulti morosa nel pagamento di tre (3) canoni di locazione e/o di tre (3) rate del piano di rateizzo, anche non consecutivi, il contratto di locazione si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., e l'accordo di mediazione sottoscritto in data 17/07/2025 costituirà titolo esecutivo per il rilascio del cespite oggetto del presente contratto;
27. in considerazione della localizzazione dell'immobile all'interno del centro storico cittadino, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, ai sensi degli artt. 10, 55, 55bis, 56 e 57-bis del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., potrà impartire specifiche prescrizioni e condizioni finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione del bene.

Tali prescrizioni e condizioni, ove impartite, costituiranno parte integrante e sostanziale dell'assegnazione e del successivo contratto di locazione e dovranno essere integralmente rispettate dall'assegnatario. Restano altresì subordinati all'ottenimento dei pareri, nulla osta e autorizzazioni eventualmente richiesti dalla normativa vigente tutti gli interventi, le opere e le attività che dovessero interessare l'immobile.

L'eventuale mancato rispetto delle prescrizioni impartite dagli Enti competenti potrà comportare l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, nonché la decadenza dall'assegnazione e/o la risoluzione del contratto nei casi previsti dal presente Avviso;

28. la validità del presente atto è subordinata all'effettiva stipula del contratto di locazione, che dovrà avvenire necessariamente a tutte le condizioni di cui sopra che si intendono pertanto accettate dal conduttore. La stipula del contratto di locazione dovrà necessariamente avvenire entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente disposizione, pena la decadenza di efficacia della stessa, salvo i casi di documentato impedimento;
29. stabilire che la corrispondenza inerente alla locazione in argomento, ed ogni attività connessa e/o consequenziale ad essa, tra la Società OMISSIS, P. IVA OMISSIS nella persona del Legale rappresentante Zazzaro Raffaele nato a OMISSIS il OMISSIS CF: OMISSIS, e per esso la Napoli Servizi S.p.A., dovrà avvenire mediante indirizzo di posta certificata [OMISSIS](#), e che, pertanto, ogni variazione dovrà essere comunicata tempestivamente dalla Società OMISSIS, P. IVA OMISSIS nella persona del Legale rappresentante Zazzaro Raffaele nato a OMISSIS il OMISSIS C. F. OMISSIS all'Ente;
30. la notifica del presente provvedimento al gestore Napoli Servizi S.p.A. pec: affarigeneralinapoliservizi@legalmail.it per gli adempimenti di competenza, e alla Società OMISSIS; P. IVA OMISSIS nella persona del Legale rappresentante Zazzaro Raffaele nato a OMISSIS il OMISSIS CF: OMISSIS; mediante invio all'indirizzo pec: [OMISSIS](#);
31. il sig. Zazzaro Raffaele, in proprio e nella qualità di Legale rappresentante della Società "OMISSIS" CF: OMISSIS, P. Iva OMISSIS, sarà invitato, con apposita comunicazione trasmessa all'indirizzo pec: [OMISSIS](#), dal gestore Napoli Servizi S.p.A., a fornire la documentazione necessaria alla stipula del contratto di locazione;
32. per tutto quanto non espressamente riportato nella presente disposizione si rimanda alla normativa ed ai regolamenti vigenti, nonché al relativo Avviso Pubblico.

In relazione al presente provvedimento il Dirigente attesta che:

- L'adozione dello stesso avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e degli artt. 13, co. 1, lettera b) e 17, co. 2, lettera a) del Regolamento sul sistema dei controlli interni del comune di Napoli approvato con deliberazione di C.C. n. 4/2013;
- L'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata, sulla scorta degli atti di Ufficio, dal Funzionario Amministrativo E.Q. Dott.ssa Annamaria Masucci ed è esplicitata dalla stessa dirigenza che lo adotta;
- Ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, introdotto dall'art. 1, co. 41, della Legge n. 190/2012 e degli artt. 6 e 7 del "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al D.P.R. 62/2013, come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, in vigore dal 14 luglio 2023, nonché ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, da ultimo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 01.03.2024, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, tali da impedire l'adozione del presente provvedimento;
- visti gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2026-28, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E

ANTICORRUZIONE - Sezione 2.4: Rischi corruttivi e Trasparenza, il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ma pubblicata all'Albo Pretorio.

- Il presente provvedimento contiene dati personali in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del regolamento UE 2016/679 e parzialmente nascosti e oscurati.

La presente disposizione, immediatamente efficace, dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio.

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente del Servizio
Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio
Arch. Piera Stangherlin

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n° 82 del 07/03/2005, e ss. mm. ii. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005. Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del del D. Lgs. 82/2005 che il presente documento è conforme all'originale in tutte le sue componenti.